

23 giugno 2020 Categorie: Finanziaria > Covid - 19

Contributi a fondo perduto: ancora tanti casi dubbi

Autore: Redazione Fiscal Focus

Con il presente contributo si intendono affrontare ulteriori casi dubbi riguardanti la possibilità di fruire del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto Rilancio. Il tema è molto delicato e merita attenzione in quanto se la domanda è totalmente infondata il contribuente rischia l'irrogazione di sanzioni penali.

Le imprese in liquidazione - Sulla base di un'interpretazione letterale della disposizione in rassegna dovrebbero poter beneficiare del contributo anche le società che si trovano in uno stato di liquidazione. I soggetti esclusi dal beneficio sono individuati dal comma 2. La disposizione prevede che sono esclusi i contribuenti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione dell'istanza. Non è chiaro, però, se il legislatore abbia inteso fare riferimento alla cessazione dell'attività ordinaria. In tale ipotesi, le operazioni finalizzate alla liquidazione dell'attivo non dovrebbero essere prese in considerazione in quanto l'attività proseguirebbe solo dal punto di vista formale. In realtà, l'Agenzia delle Entrate sembra aver privilegiato tutt'altra lettura della disposizione. Secondo quanto precisato dalla Circolare n. 15/E del 2020, non è consentito presentare l'istanza di accesso "per i soggetti per i quali la relativa partita Iva è stata cessata". Tuttavia, in mancanza di specifici chiarimenti non è chiaro se i soggetti in liquidazione abbiano titolo per accedere al beneficio del contributo.

La disposizione in rassegna intende assicurare un sostegno economico alle imprese che hanno ricevuto un danno dall'emergenza epidemiologica. Non v'è dubbio che gli effetti negativi hanno interessato anche i contribuenti che si trovano in liquidazione. Ad esempio, il liquidatore avrà sicuramente incontrato notevoli difficoltà nel porre in essere le operazioni di dismissione dell'attivo e dei beni posseduti, il cui ricavato sarebbe andato a beneficio della liquidazione. La soluzione sembra essere positiva, ma il punto dovrà essere chiarito dall'Agenzia delle Entrate.

Lo zero contro zero - Dal software applicativo messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate si è avuta la conferma circa l'impossibilità di presentare la domanda per richiedere il contributo qualora il fatturato dei mesi di aprile 2020 e di aprile 2019 sia pari a zero.

Il paragrafo 3 della Circ. n. 15/E sembra affermare che in mancanza di dati da confrontare, il contributo può spettare nella misura minima, pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti. Presumibilmente l'indicazione riguarda esclusivamente i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno precedente. Infatti, se si predispone la domanda indicando nei "campi" utilizzabili a tal fine i valori "zero" e "zero", il software non consente di andare avanti confermando, di fatto, che la domanda non può essere presentata.

Livigno e Campione d'Italia - I contribuenti che operano all'interno di questi territori extra doganali sembrano essere completamente esclusi dal contributo. La soluzione negativa è dovuta al mancato possesso della partita Iva che rappresenta un presupposto essenziale per fruire del beneficio. I predetti soggetti pongono in essere esclusivamente operazioni fuori campo Iva e la circostanza sembra essere rilevante. Deve però osservarsi che la Circ. n. 9/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate ha attribuito rilevanza, ai fini del diritto alla percezione del contributo, anche ai corrispettivi

relativi ad operazioni non soggette ad Iva. Tale indicazione potrà essere utile per individuare una soluzione positiva, anche se il problema più rilevante è rappresentato dalla mancata attribuzione del numero di partita Iva e tale presupposto è previsto testualmente dalla disposizione in commento.

© Informati S.r.I. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it